

ACCORDO REGIONALE SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NELLE LOCALITÀ TURISTICHE

(Art. 19, comma 2, Art. 21, comma 2, Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015 e Art. 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

In data 12/12/2017 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Regione Umbria, Via Settevalli n. 320, Perugia, si sono incontrati:

Confcommercio Imprese per l'Italia della Regione Umbria rappresentata dal Presidente p.t GIORGIO MENCARONI

le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS – CGIL PERUGIA rappresentata da STEFANIA CARDINALI

~~FILCAMS – CGIL TERNI rappresentata da DESIRÉ MARCHETTI~~

FISASCAT – CISL UMBRIA rappresentata da RACHELE ROTONI

UILTUCS - UIL PERUGIA rappresentata da MARIA ERMELINDA LUCHETTI

UILTUCS – UIL TERNI rappresentata da MASSIMILIANO FERRANTE

Premesso che

- In data 30 Marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del introducendo all'art. 66 bis del CCNL una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL TDS, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo;
- l'art. 66 bis dell'accordo di rinnovo del CCNL TDS, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;
- il 1° giugno 2016 è stato sottoscritto un accordo per la provincia di Perugia sui tempi determinati nelle località turistiche ai sensi dell'art. 66 bis CCNL TDS;
- l'economia del territorio della Regione Umbria di cui all'allegato A) è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale nei comuni di cui al richiamato allegato A) sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato, escludendo dall'applicazione di tale disposizione le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi, precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione del disposizioni del DPR n. 1525/1963.
- l'art. 23, co. 2, lett. c) prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2;
- l'art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, co. 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi;



- l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 fissa il limite quantitativo di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato facendo salva la diversa disposizione dei contratti collettivi. Ai sensi di quanto previsto dalla lettera c) del successivo comma 2, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale.
2. Il presente accordo:
 - potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil (di seguito CCNL TDS), e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni;
 - potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL TDS;
 - esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio della regione Umbria e nelle aree indicate nell'allegato A), parte integrante del presente accordo.
3. In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL TDS i quali, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR n. 1525/1963, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 bis del predetto CCNL e per gli effetti degli artt. 19, co. 2, art 21, co. 2, e art. 23, co. 1 e 2, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015, come località a prevalente vocazione turistica, i comuni indicati nell'allegato A) nei quali sarà possibile assumere lavoratori a tempo determinato oltre il limite massimo dei trentasei mesi, senza intervalli temporali (stop and go) tra un contratto a termine e quello successivo;
4. I periodi dell'anno, nei quali le imprese potranno superare i vincoli imposti dalla legge e dalla normativa contrattuale per assumere personale a tempo determinato sono:
 - periodo natalizio: dal 1° dicembre al 31 gennaio,
 - periodo pasquale: dalla domenica delle Palme alla domenica successiva il lunedì dell'Angelo,
 - periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre.
5. Il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale e comunicare obbligatoriamente, secondo il modello allegato B parte integrante del presente accordo, il numero dei contratti conclusi, la durata e la qualifica degli stessi all'Ente Bilaterale del Terziario, pena la valida applicazione dell'accordo stesso.
6. Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione e sostituisce ogni altra precedente intesa intervenuta tra le parti relativamente allo stesso oggetto, e avrà vigore fino al 31.12.2018

CONFCOMMERCIO

FILCAMS-CGIL PERUGIA

FILCAMS-CGIL TERNI

FISASCAT-CISL UMBRIA

UILTUCS-UIL PERUGIA

UILTUCS-UIL TERNI

ALLEGATO A) COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA – REGIONE UMBRIA

Provincia di Perugia

1. ASSISI
2. BASTIA UMBRA
3. BETTONA
4. BEVAGNA
5. CAMPELLO SUL CLITUNNO
6. CANNARA
7. CASCIA
8. CASTEL RITALDI
9. CASTIGLIONE DEL LAGO
10. CITTÀ DELLA PIEVE
11. CITTÀ DI CASTELLO
12. CORCIANO
13. DERUTA
14. FOLIGNO
15. FOSSATO DI VICO
16. GIANO DELL'UMBRIA
17. GUALDO TADINO
18. GUBBIO
19. MAGIONE
20. MASSA MARTANA
21. MONTE CASTELLO DI VIBIO
22. MONTEFALCO
23. MONTONE
24. NOCERA UMBRA
25. NORCIA
26. PACIANO
27. PANICALE
28. PASSIGNANO SUL TRASIMENO
29. PERUGIA
30. SELLANO
31. SIGILLO
32. SPELLO
33. SPOLETO
34. TODI
35. TORGIANO
36. TUORO SUL TRASIMENO
37. UMBERTIDE
38. VALLO DI NERA

Provincia di Terni

39. ACQUASPARTA
40. AMELIA
41. ATTIGLIANO
42. BASCHI
43. FABRO
44. FERENTILLO
45. FICULLE
46. MONTEGABBIONE
47. MONTELEONE D'ORVIETO
48. NARNI
49. ORVIETO
50. OTRICOLI
51. SAN VENANZO
52. STRONCONE
53. TERNI



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials on the right.

ALLEGATO B)

Spett.le
Ente Bilateriale Territoriale del Terziario Umbria
c/o Confcommercio Via Settevalli n° 320
06129PERUGIA

OGGETTO: Contratto a Tempo Determinato in località turistiche.

La sottoscritta ditta con sede legale nel Comune di
..... CAP via/p.zza tel. /
Fax / email P. IVA/C.F.

n° posiz. INPS n° posiz. INAIL.....

Esercente l'attività di Codice "ATECO 2007"

COMUNICA

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Regionale in materia di contratto a tempo determinato in località turistiche del 5 dicembre 2017 ex art. 66 bis CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi

CHE

1. Sono stati attivati i seguenti contratti a tempo determinato

Cod.	Numero Contratti	Livello	Qualifica	Periodo ¹	Sede di Lavoro*
1					
2					
3					
4					
5					

*Indicare solo se sede diversa dalla sede legale

2. L'impresa sottoscritta, consapevole delle responsabilità civili e penali stabilite ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, dichiara di applicare integralmente il vigente CCNL nonché le vigenti norme di legge in materia

_____ li ____ / ____ / _____

(Timbro e firma dell'azienda)

¹La vigenza e durata dei contratti è limitata ai seguenti periodi
periodo natalizio: dal 1° dicembre al 31 gennaio,
periodo pasquale: dalla domenica delle Palme alla domenica successiva il lunedì dell'Angelo,
periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre
